

18.434 *n* Iv. pa. [Amherd] Bregy. Rendere finalmente perseguibile l'adescamento in rete di minorenni**Diritto vigente****Progetto preliminare della
Commissione degli affari giuridici
del Consiglio nazionale***(Stato al 12 giugno 2026)*

del 2 luglio 2026

**Codice penale svizzero
(Introduzione di una fattispecie
penale specifica tesa a raffor-
zare la tutela dei fanciulli dalle
comunicazioni a carattere ses-
suale)****Modifica del ...**

*L'Assemblea federale della
Confederazione Svizzera,*visto il rapporto della Commissione
degli affari giuridici del Consiglio
nazionale del ... ¹;visto il parere del Consiglio federale
del ... ²;*decreta:*

¹ FF ...² FF ...

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

I

Il Codice penale³ è modificato come segue:

Art. 67

Art. 67 cpv. 3 lett. b

2. Interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

a. Interdizione di esercitare un'attività, condizioni

¹ Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirlgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.

² Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o contro un'altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirlgli l'esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

^{2bis} Il giudice può pronunciare l'interdizione di cui al capoverso 2 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che l'autore non costituisca più un pericolo. Su proposta dell'autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo l'interdizione di durata determinata di cui al capoverso 2, se è necessario per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione.

³ Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:

- a. tratta di esseri umani (art. 182), se il reato è stato commesso a scopo di sfruttamento sessuale e la vittima è minorenne;
- b. atti sessuali con fanciulli (art. 187), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) o atti sessuali con minorenni contro remunerazione (art. 196);

³ Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:

- b. atti sessuali con fanciulli (art. 187), comunicazione a carattere sessuale con fanciulli (art. 187^{bis}), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) o atti sessuali con minorenni contro remunerazione (art. 196);

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

- c. aggressione e coazione sessuali (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è minorenni;
- d. pornografia (art. 197):
 - 1. secondo l'articolo 197 capoverso 1 o 3,
 - 2. secondo l'articolo 197 capoverso 4 o 5, se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.

⁴ Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili nonché l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti:

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

- a. tratta di esseri umani (art. 182) a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e coazione sessuali (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è:
 - 1. un maggiorenne particolarmente vulnerabile,
 - 2. un maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ma inetto a resistere, incapace di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica;
- b. pornografia (art. 197 cpv. 2 primo per., 4 o 5), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su:
 - 1. atti sessuali con minorenni particolarmente vulnerabili,
 - 2. atti sessuali con minorenni non particolarmente vulnerabili, ma inetti a resistere, incapaci di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica.

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

^{4bis} Nei casi di esigua gravità, il giudice può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 3 o 4, se non appare necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi reati analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione. Il giudice non può tuttavia prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività:

- a. in caso di tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190 cpv. 2 e 3), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195); oppure
- b. se l'autore è considerato pedofilo secondo i criteri di classificazione internazionalmente riconosciuti.

⁵ Se all'autore è inflitta nel medesimo procedimento una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dell'interdizione di esercitare un'attività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 1, 2, 2^{bis}, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare un'attività.

⁶ Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata dell'interdizione.

⁷ ...

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

Art. 187

1. Atti sessuali con fanciulli

Art. 187, titolo marginale

1. Messa in pericolo dello sviluppo
sessuale dei fanciulli.
Atti sessuali con fanciulli

1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,

induce una tale persona ad un atto sessuale,

coinvolge una tale persona in un atto sessuale,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

1^{bis}. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di dodici anni o la induce a compiere un tale atto con un terzo o con un animale, è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

2. L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

3. Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.

5. ...

6. ...

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

Art. 187^{bis}

Comunicazione a carattere sessuale
con fanciulli

¹ Chiunque, a scopo di eccitazione sessuale, comunica con persone minori di sedici anni in una maniera atta a perturbarne lo sviluppo sessuale, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

² L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

³ Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.